

Ribaltato l'orientamento del Ministero del Lavoro, che si è sempre opposto all'autonomia delle Casse dei professionisti nel rivalutare il montante degli iscritti, al di là della media quinquennale del Pil nominale.

Attestatosi sul segno negativo la media quinquennale per il 2014, per evitare il rischio che le Casse potessero trovarsi a dover prelevare dal montante degli iscritti anziché rivalutarlo, il Ministero del Lavoro aveva consentito di considerare la variazione del Pil uguale a zero, con la conseguenza che i montanti non sarebbero stati rivalutati per il 2014.

Per evitare ciò, l'Epap (Ente di Previdenza Privato Pluricategoriale di Geologi, Chimici, Attuari, Dottori Agronomi e Forestali) ha deciso di modificare il proprio Regolamento, affermando la piena autonomia della Cassa di previdenza nella rivalutazione del montante degli iscritti.

In particolare, gli organi di amministrazione dell'Ente hanno deliberato che se l'utile di gestione del patrimonio fosse risultato, in termini percentuali, maggiore rispetto all'indice di ricapitalizzazione previsto dalla normativa e pari al tasso di variazione del Pil su base quinquennale rilevato dall'Istat, il 50% di tale utile potesse essere utilizzato per un'ulteriore ricapitalizzazione dei contributi soggettivi degli iscritti.

In questo modo si metteva in atto, secondo Epap "una funzione solidale e mutualistica tra gli iscritti".

Ma il Ministero del Lavoro non ha approvato la delibera di modifica. Ora, però, il Tar del Lazio, con sentenza n. 11081/2015, ha accolto la richiesta dell'Ente di annullare il provvedimento ministeriale.

Occorre segnalare che l'Epap è uno degli enti costituiti con il decreto legislativo n. 103/1996 e che basano il calcolo delle pensioni esclusivamente sul metodo contributivo che, se da un lato assicura la sostenibilità del sistema, dall'altro è molto carente sul piano delle prestazioni. In una fase economica

RICORSO EPAP

IL TAR LAZIO RICONOSCE PIÙ AUTONOMIA ALLE CASSE DEI PROFESSIONISTI

La sentenza estende i suoi effetti a tutti gli aderenti all'Adepp.

recessiva, quale è quella che stiamo vivendo, l'intento dell'Epap è stato quello di incrementare i montanti contributivi a vantaggio esclusivo degli iscritti.

Nel ricorso al Tar, l'Epap ha evidenziato che "non esiste una riserva assoluta di legge che possa limitare l'autonomia degli Enti previdenziali nell'intervenire per migliorare il trattamento previdenziale dei propri iscritti, non arrecando oneri allo Stato, e che, di conseguenza, il parametro di rivalutazione del montante contributivo versato da ciascun iscritto, non costituisce un tetto, ma una base al di sotto della quale non è possibile scendere; si tratterebbe, quindi, di una garanzia omogenea per quanti accedono alla tutela previdenziale, così che ciascun Ente potrà attivarsi per migliorare, senza costi per lo Stato, le condizioni dei propri iscritti".

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ministeriale. Ha inoltre accolto l'interven-

to *ad adiuvandum* dell'Adepp, in quanto la questione controversa attiene all'interpretazione di una disposizione che riguarda un aspetto essenziale dell'operatività di tutti gli Enti previdenziali associati e dunque l'Associazione aveva un suo interesse specifico a partecipare al giudizio. La sentenza estende quindi i suoi effetti a tutti gli Enti aderenti all'Adepp che, abbracciando le tesi della delibera Epap, si sono costituiti intervenendo *ad adiuvandum* nel ricorso principale.

Una sentenza definita storica dai massimi vertici dell'Epap per il suo contenuto innovativo, informato e aderente alla realtà previdenziale dei liberi professionisti e degli Enti autonomi che la gestiscono. La portata della sentenza va ben al di là della questione della rivalutazione dei montanti, poiché è un importante riconoscimento dell'autonomia degli Enti privati o privatizzati a migliorare le pensioni degli iscritti con risorse proprie, senza far ricorso ai fondi dello Stato. ■

VUOI RICEVERE SOLO LA COPIA DIGITALE?

Nella home page del sito www.trentagiorni.it è attiva la funzione per richiedere l'invio della sola versione digitale del mensile. Il Consiglio di amministrazione di 30giorni ha concordato sulle modalità per inoltrare la richiesta. Un semplice campo form consente di esprimere la preferenza per la sola edizione digitale, ovvero la rinuncia alla spedizione del cartaceo. I nominativi depernati dall'invio postale riceveranno una mail di avviso ad ogni nuova uscita mensile.

